

Geoides

geometra **Informazioni Tecniche**

MENSILE DI INFORMAZIONE TECNICA

**NUMERO
MONOGRAFICO**

**1
2015**

**GUIDA
ALLA
PENSIONE**

Cartostampa Chianchetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedire in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DDB UDINE - Anno quattordicesimo - Periodicità mensile - €7,00 - Direttore responsabile Luigi Chianchetti



sommario

EDITORE

Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale/ Udine/
Friuli Venezia Giulia
E-mail: info@chiandetti.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi Chiandetti

COMITATO DI REDAZIONE

A cura dell'editore

ABBONAMENTO

€ 35,00 da versare
sul c/c postale n. 86220258 intestato alla
Cartostampa Chiandetti
33010 Reana del Rojale/Udine
Mensile un fasc. € 7,00 (arretrati € 14,00)

STAMPA

Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Reana del Rojale/Udine

Per la pubblicità:

Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia Litografia Editrice
33010 Reana del Rojale (UD)
Tel. 0432 857054
Fax 0432 857712
E-mail: geoide@chiandetti.it
cristina@chiandetti.it



Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Tutti i diritti riservati. È vietata qualunque forma di riproduzione senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS 196/03

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità ad instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti srl. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Cartostampa Chiandetti srl con sede a Reana del Rojale (UD), via Vittorio Veneto, 106; il responsabile del trattamento è Chiandetti Cristina, verso il quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/03.

NUMERO MONOGRAFICO

GUIDA ALLA PENSIONE

- PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA
- PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA A 67 ANNI CON SISTEMA MISTO
- PENSIONE DI ANZIANITÀ
- PENSIONE INDIRECTA
- PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
- PENSIONE DI INVALIDITÀ
- PENSIONE DI INABILITÀ
- PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (D.LGS N. 42 DEL 2/2/2006)
- PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
- IL MODELLO DF RED
- RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
- INTEGRAZIONE AI MINIMI INPS
- CUMULO PENSIONE - REDDITO DA LAVORO
- DETRAZIONI D'IMPOSTA
- CESSIONE DEL QUINTO
- ASSISTENZA FISCALE





GUIDA alla PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA

CHE COS'È?

È il trattamento di vecchiaia riconosciuto al compimento dei 70 anni di età (a regime dal 2019) e con almeno 35 anni di contribuzione (a regime nel 2015). L'innalzamento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva è disposto con la seguente gradualità dal 2013 al 2018:

Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
2013	67 anni	34 anni
2014	67 anni e 6 mesi	34 anni
2015	68 anni	35 anni
2016	68 anni e 6 mesi	35 anni
2017	69 anni	35 anni
2018	69 anni e 6 mesi	35 anni

COME SI OTTIENE?

Su richiesta dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dalla maturazione dell'evento (età angariata e anzianità contributiva).

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta.

TIPO DI CALCOLO:

Retributivo.

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo ex lege n. 335/95.

NOTA:

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA A 67 ANNI CON SISTEMA MISTO

CHE COS'È?

È il trattamento di vecchiaia riconosciuto anticipatamente a coloro che compiono 67 anni di età (a regime dal 1.1.2016) e sono in possesso dell'anzianità contributiva prevista per la vecchiaia ordinaria.

L'innalzamento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva è disposto secondo la seguente gradualità dal 2013 al 2015:

Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
1°.1.2013	65 anni e 6 mesi	34 anni
1°.1.2014	66 anni	34 anni
1°.1.2015	66 anni e 6 mesi	35 anni

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta.

TIPO DI CALCOLO:

Misto, cioè retributivo per le annualità fino al 31.12.2009 e contributivo ex lege n. 335/95 per le annualità successive al 1.1.2010.

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo ex lege n. 335/95.

NOTA:

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata

e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI ANZIANITÀ

CHE COS'È?

È il trattamento riconosciuto, indipendentemente dall'età anagrafica, in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 40 anni oppure all'età di 58 anni ed un'anzianità contributiva compresa tra 35 e 39 anni.

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta.

TIPO DI CALCOLO:

Misto, cioè retributivo per le annualità fino al 31.12.2006 e contributivo ex lege n. 335/95 per quelle successive al 1.1.2007. Alla quota conteggiata con il sistema retributivo viene applicata la sommatoria dei coefficienti di riduzione riferiti all'età anagrafica ed all'anzianità contributiva di seguito riportati:

Età anagrafica	Coefficiente di riduzione	Anni Contribuzione	Coefficiente di riduzione
58	25%	35 anni	15%
59	20%	36 anni	12%
60	15%	37 anni	9%
61	10%	38 anni	6%
62	5%	39 anni	3%
63	2%		
64	0,0%		

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo ex lege n. 335/95.



PENSIONE INDIRECTA

CHE COS' È

È il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti dell'iscritto che è deceduto senza aver maturato il diritto a pensione ma con un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione. Il geometra deve risultare iscritto alla CIPAG al momento del decesso.

I superstiti aventi diritto sono: coniuge; figli minori; figli maggiorenni; studenti in corso fino al 26° anno di età a carico dell'iscritto al momento del decesso (ovvero non titolari di reddito superiore ad € 2.850,41 figli inabili al 100%, a carico dell'iscritto al momento del decesso (ovvero non titolari di reddito superiore ad € 2.850,41).

COME SI OTTIENE?

A domanda del superstite interessato.

IN CHE MISURA?

Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione spettante se è titolare solo il coniuge maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino ad un massimo del 100%.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2012 è stata introdotta una riduzione sul trattamento qualora l'iscritto deceduto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l'importo della pensione indiretta viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione in presenza di figli dell'iscritto minorenni o maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili a proficuo lavoro.

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo per le pensioni indirette, reversibili e di invalidità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione indiretta possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella seguente. In presenza della quota di pensione in favore dei figli, l'applicazione della disciplina del cumulo viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo

Anni	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2011	18.229,77	24.306,36	30.382,95
2012	18.740,67	24.987,56	31.234,45
2013	19.321,77	25.762,36	32.202,95
2014	19.553,82	26.071,76	32.589,70
2015	19.593,21	26.124,28	32.655,35

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza del trattamento è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta.

TIPO DI CALCOLO:

Retributivo.

NOTA:

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

CHE COS' È

È il trattamento pensionistico che viene riconosciuto ai superstiti dell'iscritto deceduto già titolare di trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità) all'atto del decesso. I superstiti aventi diritto sono: coniuge; figli minori; figli maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età, a carico dell'iscritto al momento del decesso (ovvero non titolari di reddito superiore ad € 2.850,41); figli inabili al 100%, a carico dell'iscritto al momento del decesso (ovvero non titolari di reddito superiore ad € 2.850,41).

COME SI OTTIENE?

A domanda del superstite interessato.

IN CHE MISURA?

Viene corrisposta nella misura del 60% della pensione goduta dall'iscritto al momento del decesso se è titolare solo il coniuge, maggiorata del 20% per ogni figlio avente diritto fino al massimo del 100%.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2012 è stata introdotta una riduzione sul trattamento qualora l'iscritto deceduto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l'importo della pensione di reversibilità viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione in presenza di figli dell'iscritto minorenni o maggiorenni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili a proficuo lavoro. Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo per le pensioni indirette, reversibili e di invalidità, in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione di reversibilità possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è



esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella seguente.

In presenza della quota di pensione in favore dei figli, l'applicazione della disciplina del cumulo viene sospesa e viene applicata quando viene meno il diritto alla quota dei figli.

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo

Anni	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2011	18.229,77	24.306,36	30.382,95
2012	18.740,67	24.987,56	31.234,45
2013	19.321,77	25.762,36	32.202,95
2014	19.553,82	26.071,76	32.589,70
2015	19.593,21	26.124,28	32.655,35

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto decesso.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva necessaria per ottenere il trattamento comprensivo dei supplementi di pensione maturati.

NOTA:

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive dell'iscritto deceduto. L'importo erogato in

**I superstiti aventi diritto sono:
coniuge; figli minori;
figli maggiorenni
studenti in corso
fino al 26° anno di età,
a carico dell'iscritto
al momento del decesso**



via provvisoria viene calcolato senza i supplementi di pensione per i quali non è stata versata la contribuzione di riferimento e riliquidato una volta regolarizzata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

CHE COS' È?

È il trattamento pensionistico spettante all'iscritto obbligatorio la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di 1/3. L'iscrizione deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età o al momento della reinscrizione l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore ai 5 anni. È necessaria un'iscrizione di almeno 10 anni alla CIPAG in caso di malattia e di almeno 5 anni in caso di infortunio. È richiesto il riconoscimento da parte della Commissione Medica della CIPAG (composta da tre medici) dello stato invalidante. La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato debitamente certificata, la visita può essere effettuata al suo domicilio.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato.

IN CHE MISURA?

La pensione di invalidità viene corrisposta nella misura del 70% della pensione spettante.

RIDUZIONI:

Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo per le pensioni di invalidità, ed anche per le pensioni indirette e di reversibilità in conformità alle norme stabilite per le pensioni a carico dell'INPS. Se il titolare di pensione di invalidità possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pensione), il trattamento viene ridotto secondo la tabella che segue:

Tabella limiti per l'applicazione del cumulo

Anni	Riduzione 25%	Riduzione 50%
2011	24.306,36	30.382,95
2012	24.987,56	31.234,45
2013	25.762,36	32.202,95
2014	26.071,76	32.589,70
2015	26.124,28	32.655,35

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il trattamento.



TIPO DI CALCOLO:

Retributivo.

REVISIONE:

La CIPAG può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante ed, in ogni caso, ogni 6 anni c'è una verifica (artt. 11 e 16 del Regolamento di Previdenza) a cura della Commissione medica di revisione.

Se l'esito della revisione è negativo (non sono più sussistenti i requisiti che legittimano lo stato invalidante) la pensione viene revocata. Contro il provvedimento negativo di revisione, l'interessato può proporre entro 60 gg. ricorso al Collegio Medico.

CAMBIO TIPOLOGIA PENSIONE:

Dopo il pensionamento di invalidità la prosecuzione nell'iscrizione alla CIPAG può dar titolo alla maturazione della pensione di vecchiaia o di anzianità se vengono raggiunti i relativi requisiti minimi.

NOTA:

La pensione di invalidità può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla CIPAG a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo. In tale ultimo caso il diritto al trattamento non viene riconosciuto.

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI INABILITÀ

CHE COS' È?

È il trattamento pensionistico spettante all'iscritto obbligatorio la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale. L'iscrizione deve essere avvenuta prima del compimento del quarantesimo anno di età o al momento della reinscrizione o l'interruzione nell'iscrizione non deve essere superiore ai 5 anni. È necessaria un'iscrizione di almeno 10 anni alla CIPAG in caso di malattia e di almeno 5 anni in caso di infortunio. È richiesto il riconoscimento da parte della Commissione Medica della CIPAG (composta da tre medici) dello stato inabilitante nella misura del 100%. La visita medica è effettuata a Roma. In caso d'impossibilità dell'interessato debitamente certificata, la visita può essere effettuata al suo domicilio. L'erogazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di concessione della pensione.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato.

IN CHE MISURA?

La pensione di inabilità viene corrisposta nella misura del 100% di quanto spettante all'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

La decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza.

CONDIZIONI:

Regolarità della contribuzione per l'anzianità contributiva richiesta per ottenere il trattamento.

TIPO DI CALCOLO:

Retributivo.

REVISIONE:

La CIPAG può accertare in qualsiasi momento la persistenza dello stato invalidante ed, in ogni caso, ogni 6 anni c'è una verifica (artt. 11 e 16 del Regolamento di Previdenza) a cura della Commissione medica di revisione.

Se l'esito della revisione è negativo (non sono più sussistenti i requisiti che legittimano lo stato invalidante) la pensione viene revocata. Contro il provvedimento negativo di revisione, l'interessato può proporre entro 60 gg. ricorso al Collegio Medico.

NOTA:

La pensione di inabilità può essere corrisposta anche se non ricorre la condizione del 40° anno di età, con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reinscrizione alla CIPAG a decorrere dal 40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, è che l'iscritto non sia beneficiario di altra pensione derivante da

attività svolta anche in epoca precedente all'iscrizione all'Albo. In tale ultimo caso il diritto al trattamento non viene riconosciuto.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino al raggiungimento complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di redditi extra-professionali la cui media del triennio precedente alla domanda di pensionamento non superi in misura complessiva il limite fissato annualmente dalla CIPAG.

Il trattamento di inabilità può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante.

La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006)

CHE COS'È?

La totalizzazione è uno strumento alternativo alla ricongiunzione per garantire copertura previdenziale a chi, avendo svolto attività diverse, non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni presso le quali è stato iscritto.

La totalizzazione dei periodi assicurativi presso diverse gestioni previdenziali deve riguardare periodi non coincidenti e può essere esercitata indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione.

A decorrere dal 01/01/2012 sono totalizzabili per la pensione di vecchiaia e di anzianità anche periodi contributivi inferiori a 3 anni (art. 24, c. 19, DL. 201/2011, convertito in L. 214/2011).

CHI NE HA DIRITTO?

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita.

Possono essere totalizzati: i periodi di iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria; i periodi di iscrizione alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; i periodi di iscrizione alle Casse dei Liberi Professionisti elencate nella tabella inserita al DLgs. 509/1994 e a quelle istituite in base al DLgs. 103/1996; i periodi di iscrizione alla Gestione Separata INPS; i periodi di iscrizione al Fondo di previdenza del Clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica.

COME SI OTTIENE?

A domanda dell'interessato presso l'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato esclusivamente dall'INPS.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI?

La pensione di anzianità; la pensione di vecchiaia; la pensione di inabilità; la pensione indiretta.

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI?

L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se non è titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali) e può vantare almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale.

DA QUANDO DECORRE?

Pensione di vecchiaia:

La decorrenza è differita di 18 mesi rispetto alla data di maturazione dei requisiti (età e anzianità) come risulta nella **tabella che segue** (art. 12, c. 3, D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010):

Maturazione requisiti	Età	Contributi (anni)	Slittamento decorrenza (finestra della maturazione dei requisiti)
2011	65	20	18 mesi
2012	65	20	18 mesi
2013	65 e 3 mesi*	20	18 mesi
2014	65 e 3 mesi*	20	18 mesi

* Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita.

Supplemento:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.



Pensione di anzianità:

La decorrenza del trattamento è differita come indicato nella tabella che segue (art. 12, comma 2, D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 18, comma 22-tre, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111/2011):

Maturazione requisiti	Contribui (anni)	Slittamento decorrenza (finestra della maturazione dei requisiti)
2011	40	18 mesi
2012	40	19 mesi
2013	40 e 3 mesi*	20 mesi
2014	40 e 3 mesi*	21 mesi

* Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita

SUPPLEMENTO:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.

Pensione di inabilità:

I requisiti di contribuzione e iscrizione sono quelli previsti dall'Ente di iscrizione al verificarsi dello stato invalidante (Ente di istruttoria) e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione indiretta:

I requisiti di assicurazione e contribuzione sono quelli richiesti dall'Ente di iscrizione al momento della morte e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

A CHI È PRECLUSA?

A chi è titolare di un autonomo trattamento pensionistico liquidato da una delle gestioni che, in base al decreto 42/2006, sono ammesse alla totalizzazione.

Ai titolari di assegno ordinario di invalidità (qualora però le condizioni di salute dell'invalido si aggravino al punto da renderlo inabile, egli potrà richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione, dal momento che la nuova liquidazione comporta la revoca del precedente trattamento).

A chi ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

TIPO DI CALCOLO:

Il calcolo viene effettuato con il sistema contributivo (L. n. 335/95) corretto da una relazione matematica (algoritmo) in proporzione all'anzianità assicurativa e sulla base dei requisiti e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento.

Viene, invece, utilizzato il sistema di calcolo reddituale nel caso in cui sia maturato il requisito minimo per il diritto alla pensione autonoma.

CHI EFFETTUA LA LIQUIDAZIONE?

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione. Il pagamento è effettuato dall'INPS anche se non ha a carico nessuna quota, ma l'onere rimane a carico delle singole Gestioni in relazione alle rispettive quote.

LA PENSIONE TOTALIZZATA È REVERSIBILE?

La pensione diretta liquidata con la totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta già liquidata in regime di totalizzazione va presentata all'INPS, Ente che effettua il pagamento, anche se non ha a carico nessuna quota.

NOTA:

I trattamenti di vecchiaia, inabilità e indiretta in totalizzazione (unica eccezione per la pensione di anzianità) possono essere richiesti in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

CHE COS'È?

È il trattamento che viene riconosciuto quando, al momento del compimento dell'età pensionabile, l'iscritto non ha raggiunto l'anzianità contributiva minima prevista per l'ottenimento della pensione di vecchiaia retribuita.

QUALI SONO I REQUISITI?

67 anni di età (a regime dal 2016) e 20 anni di anzianità contributiva minima.

Dal 2013 al 2015 è previsto un innalzamento graduale dell'età anagrafica di 6 mesi ogni anno:

Anno	Età anagrafica
2013	65 anni e 6 mesi
2014	65 anni
2015	65 anni e 6 mesi

Ulteriore requisito è che l'ammontare della pensione non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS annualmente rivalutato.



Si prescinde da tali requisiti solo per coloro che sono in possesso di una età anagrafica pari a 70 anni e con almeno 5 anni di anzianità contributiva.

COME SI OTTIENE?

Su domanda dell'interessato.

DA QUANDO DECORRE?

Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

TIPO DI CALCOLO:

La pensione è determinata secondo il sistema contributivo previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 e non è integrata al trattamento minimo.

La pensione è reversibile ai superstiti.

SUPPLEMENTI:

I pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione con cadenza quadriennale o al momento della cancellazione o in caso di decesso, calcolato con il sistema contributivo.

NOTA:

Il trattamento può essere richiesto in via provvisoria in presenza di irregolarità contributive. L'importo erogato in via provvisoria viene calcolato sulla sola anzianità contributiva minima regolarmente versata e ricalcolato una volta sanata la contribuzione mancante. La decorrenza del ricalcolo è fissata dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto pagamento.

IL MODELLO DF RED

CHE COS'È?

È una dichiarazione che il pensionato deve rendere ogni anno obbligatoriamente entro la scadenza indicata dalla CIPAG. La compilazione e l'invio del

modello devono essere effettuati online, accedendo all'Area Riservata del sito CIPAG: www.cas-sageometri.it

A COSA SERVE?

Ad accertare la misura degli aumenti di **rivalutazione annuale** sulle pensioni (art. 25 Reg. Prev.). A valutare il **diritto e la misura dell'integrazione al trattamento minimo** previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS (art. 20 Reg. Prev.). Ad applicare l'eventuale **riduzione per cumulo** prevista per le pensioni di invalidità e per le pensioni indirette e di reversibilità.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

CHE COS'È?

Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione gli importi delle pensioni erogate dalla CIPAG sono annualmente rivalutati in proporzione alle variazioni

dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Tale aumento può essere concesso nella misura intera o ridotta al 30% dei predetti indici.

COME SI DETERMINA?

Gli aumenti vengono corrisposti nella misura ridotta qualora il pensionato sia anche titolare di redditi da lavoro dipendente e/o da pensione superiori all'importo corrispondente al trattamento minimo INPS (per l'anno 2015 € 6.531,07).

INTEGRAZIONE AI MINIMI INPS

CHE COS'È?

È l'integrazione che viene concessa al pensionato, quando la pensione risulta di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale" quantificato dall'INPS annualmente; in questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere l'importo stabilito annualmente.

CHI NE HA DIRITTO?

Tutti i pensionati (ad esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia contributiva e dei titolari di pensione di reversibilità derivante da pensione contributiva) che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali in dipendenza di altra attività esercitata (Art. 20 del Regolamento di Previdenza) e rientrano nei limiti di reddito previsti annualmente dalla normativa del medesimo istituto.

MODALITÀ DI CALCOLO:

Il calcolo dell'integrazione annua spettante viene effettuato considerando il reddito personale conseguito dal pensionato (con esclusione del reddito della pensione CIPAG e dall'eventuale reddito della casa di abitazione); nel caso di soggetti coniugati e non separati legalmente, oltre il reddito personale viene considerato anche il reddito del coniuge. Nel caso in cui il reddito sia inferiore al limite stabilito l'importo di integrazione spettante viene calcolato considerando anche l'importo di pensione percepito. In ogni caso l'importo della pensione integrata al minimo non potrà superare quello stabilito annualmente.

CUMULO PENSIONE REDDITO DA LAVORO

A CHI SI APPLICA?

La disciplina del cumulo si applica a tutte le pensioni di reversibilità, indirette e d'invalidità, aventi decorrenza successiva al 1/1/2003 qualora il titolare della pensione possieda redditi da lavoro autonomo e/o lavoro dipendente e/o impresa il cui importo complessivo superi i limiti annualmente determinati.



COME SI APPLICA?

Qualora il reddito percepito rientri nei limiti indicati nella seguente tabella (la tabella riporta i limiti dall'anno 2012) la pensione subirà la riduzione nella percentuale corrispondente:



LIMITI PER L'APPLICAZIONE DEL CUMULO

PENSIONI DI INVALIDITÀ			PENSIONI DI REVERSIBILITÀ E INDIRETTE		
Anni	Riduzione 25%	Riduzione 50%	Riduzione 25%	Riduzione 40%	Riduzione 50%
2012	24.987,56	31.234,45	18.740,67	24.987,56	31.234,45
2013	25.762,36	32.202,95	19.321,77	25.762,36	32.202,95
2014	26.071,76	32.589,70	19.553,82	26.071,76	32.589,70
2015	26.124,28	32.655,35	19.593,21	26.124,28	32.655,35

QUALI REDDITI CONSIDERARE AI FINI DEL CUMULO?

I redditi da lavoro dipendente, compresa Cassa Integrazione Guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione e i redditi da lavoro autonomo o professionale o da impresa.

CASI ESCLUSI:

Sono escluse dall'applicazione del cumulo le pensioni ai superstiti nel caso in cui titolari della pensione siano anche i figli minori studenti o inabili.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

COSA SONO?

La Finanziaria 2007 ha reintrodotto la possibilità per ogni contribuente pensionato di usufruire delle detrazioni relative alla tassazione Irpef.

Le detrazioni altro non sono che sconti dalle tasse dovute, che lo Stato concede in presenza di determinate condizioni.

IN QUALI CASI SI POSSONO RICHIEDERE?

Le detrazioni possono essere applicate per i seguenti casi:

- Redditi da pensione;
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- Figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- Altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

CON QUALI CONDIZIONI?

TIPOLOGIA	CONDIZIONI
Detrazioni per redditi da pensione (art. 13 del TUIR)	• Reddito del pensionato inferiore ad € 55.000,00.
Detrazioni per coniuge a carico (art. 12 del TUIR)	• Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con un limite massimo di reddito fissato ad € 2.840,51.
Detrazioni per primo figlio in mancanza del coniuge (art. 12 del TUIR) "Primo figlio a carico"	• L'altro genitore è deceduto e non c'è stato altro matrimonio o il dichiarante è legalmente ed effettivamente separato; • Figli adottivi, affidati o affiliati del solo dichiarante che non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato; • L'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il dichiarante che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
Detrazioni per figli a carico (art. 12 del TUIR)	• Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, anche se maggiorenni, purché non superino un reddito annuo lordo pari ad € 2.840,51.
Detrazioni per altri familiari (art. 12 del TUIR)	• Genitori (anche adottivi), ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli purché non superino un reddito annuo lordo pari ad € 2.840,51 e che convivano con il pensionato.



COME SI RICHIEDONO?

Su richiesta del pensionato tramite la compilazione del modello DF RED.

CESSIONE DEL QUINTO

CHE COS'È?

La cessione del quinto è una particolare tipologia di prestito personale concesso al pensionato e recuperato sulla sua pensione tramite trattenuta del quinto.

Sono autorizzati alla concessione dei prestiti le Banche e gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 D.Lgs. 385/93.

Attualmente la CIPAG è convenzionata – tramite la Banca Popolare di Sondrio – con la Società finanziaria Agos Ducato alla quale deve essere inviata l'istanza. La trattenuta verrà effettuata direttamente sulla rata di pensione già in godimento, facendo salvo il trattamento minimo così come previsto dalla norma.

COME OTTENERLA?

Per la concessione del finanziamento, viene rilasciato dalla CIPAG al pensionato, su richiesta dello stesso, un documento attestante la quota cedibile, che indica la rata massima che può essere applicata sulla pensione del richiedente il prestito. Nel caso in cui il pensionato si avvalga della convenzione, la quota cedibile verrà trasmessa direttamente alla Società Agos Ducato. Considerando tale quota la Finanziaria calcolerà

l'importo del prestito che può concedere, garantendo al pensionato, una volta addebitata la rata del prestito, una pensione mensile in linea con il "minimo vitale".

COME VIENE DETERMINATA LA QUOTA CEDIBILE?

La quota cedibile viene determinata considerando il quinto dell'importo netto mensile della pensione facendo salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo INPS che per l'anno 2015 è pari a €. 502,39.

ASSISTENZA FISCALE

CHE COS'È?


L'assistenza fiscale è un servizio che viene reso ai dipendenti ed ai pensionati dai centri di assistenza fiscale (CAF). I pensionati CIPAG - in presenza di particolari situazioni reddituali - possono rivolgersi ai CAF per presentare la dichiarazione dei redditi - Modello 730. I pensionati che presentano il modello 730, hanno una serie di vantaggi in termini di semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi.

Il modello 730 evita che il contribuente pensionato effettui versamenti diretti delle imposte a saldo o in acconto; infatti in entrambi i casi la CIPAG, quale sostituto d'imposta, provvederà ad effettuare le trattenute sulla rata di pensione, anche con eventuali rateizzazioni.

Eventuali rimborsi saranno immediatamente effettuati sulla rata di pensione.

CHI LA RICHIEDE:

Tutti i pensionati che presentano il 730 e che indicano la CIPAG come sostituto d'imposta.



LEGGE 7 MARZO 1985, N. 75

DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

PROGRAMMA DI ESAME

DECRETO MINISTERIALE 14.7.1987 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

DIRITTO

URBANISTICA - EDILIZIA AMMINISTRATIVA

CATASTO

TOPOGRAFIA E TOPOGRAFIA APPLICATA ALLE OPERAZIONI CATASTALI

TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI ED ELEMENTI DI STATICA

ESTIMO CIVILE E RURALE - ELEMENTI DI AGRONOMIA

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

TESTI DEI TEMI DELLE PROVE SCRITTOGRAFICHE ASSEGNATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

**Versione
aggiornata
2013**

PROFESSIONE GEOMETRA 700 Quesiti per l'esame di Stato

€ 30,00 + € 7,00 per spedizione postale

Per informazioni e prenotazioni:

CARTOSTAMPA CHIANDETTI

33010 Reana del Rojale (UD) - Tel. 0432.857054 - Fax 0432.857712

E-mail: geoide@chiandetti.it